



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 54 del 29-11-2020**

**OGGETTO:**PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DEI SERVIZI DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico2020/2021»;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all'inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09 settembre 2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 70 dell'08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 gennaio 2021 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.";

PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all'art.3 del medesimo DPCM, tra le quali il divieto di spostamento verso Comuni diversi da quelli di appartenenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, o casi di necessità o motivi di salute;

CONSIDERATO che la Campania è stata inserita nell'allegato 2 ( zona rossa) della richiamata ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, che ha differito l'efficacia dell'Ordinanza del 13 novembre fino al 3 dicembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 ad "OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.- Sospensione elezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA) ed in particolare i seguenti punti:

*1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;*

*1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;*

*1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di*

*altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;*

*1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;*

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio comunale negli ultimi giorni;

CONSTATO la persistenza della non compiutezza dell'esito delle attività di screening svolto dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"

VISTO l'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ATTESO che l'evolversi della situazione epidemiologica e l'impennata dei contagi da Covid-19 nel territorio impone una capillare organizzazione per consentire l'avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza, per cui una finestra temporale ulteriore, per quanto breve, consentirebbe ai dirigenti scolastici una migliore gestione della organizzazione logisticoprogrammata;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure per contenere il contagio nella popolazione:

#### ORDINA

1. la proroga della sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima dal **30 novembre 2020 fino al 7 dicembre 2020**, fatto salvo quanto previsto al punto 1.2 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020;

2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, per quanto riguarda la scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, la scuola secondaria di primo grado (anni successivi al primo anno di frequenza) e di secondo grado restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020. Dette disposizioni si intendono applicate anche nei confronti delle Scuole private e paritarie.

Che la presente ordinanza venga:

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Publicata sul Sito Ufficiale del Comune di Sala Consilina;

Inoltre, per quanto di competenza, dispone che venga trasmessa:

Alla Prefettura di Salerno;

Ai Dirigenti Scolastici e ai rispettivi Dirigenti di Scuole Private e Paritarie degli istituti scolastici presenti sul territorio;

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

All'ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione (UOPC) –Ufficio Prevenzione Collettiva di Sala Consilina

Al Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina;

Al Comando della Polizia Municipale - Sede;

Al Dirigente Area Tecnica - Sede;

Al Dirigente f.f.Area Affari Generali - Sede;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Sala Consilina, li 29-11-2020

Il Sindaco  
f.to Avv. Francesco Cavallone

---

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 29-11-2020

Il Responsabile  
f.to DOTT. LUCIO PISANO

---

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sala Consilina, li 29-11-2020

Il Responsabile  
DOTT. LUCIO PISANO

---

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**